

Obblighi di vigilanza della Scuola prima e dopo il suono della campanella

Arianna Thiene

Abstract – *The paper aims to investigate the civil liability of the school in the Italian legal system in case of damages caused to a pupil by another pupil or in case of damages inflicted by a minor on himself and damages caused to a student by a third party in the School context. Particularly the article proposes a critical analysis of the recent legislative reform on children under fourteen leaving School premises (art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148).*

Riassunto – *Il contributo analizza i profili di responsabilità civile della Scuola e degli insegnanti nel caso di danni cagionati a terzi o subiti dagli allievi nel contesto scolastico. Viene, in particolare, analizzato criticamente il recente intervento legislativo (art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148) che ha introdotto nuove regole per l'uscita dei minori di quattordici anni dai locali scolastici.*

Keywords – damages caused to a third party by students, damages inflicted by pupils on themselves, civil liability of educational institutes, civil liability of teachers, new regulations

Parole chiave – danni cagionati dagli allievi a terzi, infortuni subiti da minori a scuola, responsabilità della scuola, responsabilità degli insegnanti, novità legislative

Arianna Thiene è Professoressa associata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, dove attualmente insegna *Istituzioni di diritto privato* e *Diritto civile*. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano i diritti della personalità, il diritto dei minori e della famiglia, la responsabilità civile. Tra le sue più recenti pubblicazioni: *Figli, finzioni e responsabilità civile* (in “Famiglia e diritto”, 2016); *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali* (in “Famiglia e diritto”, 2017); *I diritti morali d'autore* (in “Rivista di diritto civile”, 2018); *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, (in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 2018).

1. La crescente severità giurisprudenziale di fronte ai danni cagionati o subiti dagli allievi durante le attività scolastiche

Di fronte alle richieste risarcitorie avanzate per i danni cagionati a terzi o subiti dagli allievi in occasione delle attività scolastiche colpisce il rigore della giurisprudenza nella valutazione della responsabilità degli insegnanti e delle Scuole per violazione dei doveri di vigilanza.

Nel caso di danni cagionati dagli allievi a terzi durante l'orario scolastico non è facile rintracciare decisioni in cui i giudici hanno accordato la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, prevista espressamente dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile.

Ancor più remota è la possibilità di andare esente da responsabilità nel caso di danni cagionati dagli alunni a sé stessi. Come vedremo, il ragionamento si sposta in queste ipotesi sul piano contrattuale con la conseguenza che è necessaria, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., la dimostrazione da parte del convenuto dell'impossibilità sopravvenuta nell'adempimento degli obblighi di cura, vigilanza e protezione dei fanciulli.

Questa crescente severità ha suscitato una comprensibile preoccupazione tra gli insegnanti e i dirigenti scolastici e ha portato, in maniera forse affrettata e poco meditata, ad un intervento legislativo, che è sembrato non rinviabile a causa del clamore suscitato da alcune recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione¹.

Questi precedenti hanno scatenato, anche in ragione della gravità dei fatti da cui hanno preso impulso, un'attenzione improvvisa da parte dei media su questo argomento, in passato trascurato almeno nella riflessione giuridica.

Questa indifferenza in fondo non ci stupisce perché tutto ciò che attiene alla Relazione tra Scuola e Famiglia è stato negli anni oggetto di pregevoli studi pedagogici², ma raramente è stato approfondito dal punto di vista giuridico se non per quanto attiene ai profili di diritto amministrativo.

Si tratta invece di un tema che si intreccia con la responsabilità genitoriale e che quindi tocca il cuore del diritto di famiglia. Un approccio multidisciplinare appare davvero ineludibile e il recente intervento del legislatore lo conferma.

Partiamo dal quadro normativo, dalle regole giuridiche che devono essere invocate al fine di affermare o escludere la responsabilità degli insegnanti o delle scuole.

Determinante, ai fini della strategia difensiva, non è solo la consapevolezza dei criteri che ispirano la distribuzione dei carichi probatori tra attore e convenuto, ma, in generale, la conoscenza dei principi processuali. Troppo spesso ci si imbatte, nella ricognizione dei precedenti, in giudizi in cui sono stati erroneamente citati in causa insegnanti, dirigenti oppure istituti scolastici.

È importante chiarire subito che, secondo un orientamento giurisprudenziale costante, ancorato ad un solido riferimento normativo, l'unico legittimato passivo, nel caso di danni cagionati

¹ Cass., 28 aprile 2017, n. 10516; Cass., 19 settembre 2017, n. 21593, in "Responsabilità civile e previdenza", 2018, p. 162 con nota di C. Murgo, *Danni agli allievi e obbligo di vigilanza, tra responsabilità della Scuola, fattore socio-ambientale e autonomia familiare*; Cass., 28 aprile 2017, n. 10516.

² Per un'indagine multidisciplinare in tema di corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia si rinvia al fascicolo monografico a cura di E. Marescotti, A. Thiene, *La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazione con le istituzioni educative*, "Annali online della Didattica e della Formazione docente", 10, 15-16, 2018.

o subiti da persone minori di età nel contesto scolastico, è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca³. L'art. 61 della l. 11 luglio 1980, n. 312, dispone, con riguardo ai danni cagionati a terzi in connessione a comportamenti degli alunni, che l'Amministrazione si surroga al personale scolastico nei giudizi di responsabilità civile conseguenti. Viene contestualmente configurata la possibilità per la P.A. di rivalersi – entro certi limiti e in presenza di colpa grave o dolo nella vigilanza degli alunni – nei confronti dei dipendenti stessi.

La legittimazione passiva degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e dei singoli Istituti, troppo spesso coinvolti erroneamente nei giudizi, deve ritenersi esclusa non solo nel caso di azione per i danni causati da un alunno all'altro, ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso o di danni cagionati al pupillo da un terzo⁴.

Negli anni poi è stata chiarita la valenza meramente processuale di questa regola⁵, che trova applicazione solo con riferimento al personale dell'amministrazione pubblica statale⁶. Ne deriva che la limitazione della responsabilità degli operatori della Scuola ai soli casi di dolo o colpa grave riguarda solo i rapporti con l'amministrazione e viene pertanto in rilievo solo nell'eventuale giudizio di regresso.

2. La responsabilità civile del personale scolastico nel caso di danni cagionati dagli alunni a terzi

Per affrontare i profili di responsabilità civile è necessario partire dal sistema costruito, in applicazione delle previsioni contenute nel Titolo IX, dedicato ai *Fatti illeciti*, del Libro IV del Codice civile, dalla nostra giurisprudenza in modo coerente ma slegato da un'interpretazione strettamente letterale delle disposizioni. Ci si riferisce in particolare agli artt. 2046 (*Imputabilità del fatto dannoso*), 2047 (*Danno cagionato dall'incapace*) e 2048 (*Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*) del codice civile.

Nel caso in cui l'autore del fatto lesivo sia un minore non imputabile, perché in concreto privo della capacità di intendere e di volere, sulla base di una valutazione che spetta al giudice di merito⁷, troverà applicazione l'art. 2047 del codice civile, che prevede la responsabilità del sorvegliante.

³ Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi: cfr. chiaramente al riguardo Corte d'Appello, sez. II, 2 settembre 2015, n. 1533, in "Rivista italiana di medicina legale", 2016, 1745 chiosata da S. Raffi, *La legittimazione passiva esclusiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel caso di danno all'alunno*.

⁴ Cass., 3 marzo 2010, n. 5067, in "Giustizia civile", 2011, p. 2932 con commento di M. Cocuccio, *Responsabilità dell'insegnante per mancata protezione del minore*.

⁵ Cass., 29 aprile 2006, n. 10042; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24997.

⁶ Non riguarda, quindi, il personale delle scuole private e paritarie: Cass., 10 maggio 2005, n. 9758; Trib. Asti, 1 agosto 2017, n. 671.

⁷ Con specifico riferimento alla valutazione concernente la capacità di intendere e di volere della persona minore di età si è affermato che il giudice non può limitarsi a tenere presente l'età dell'autore del fatto dannoso, ma

Pensiamo al caso del bambino della Scuola dell'Infanzia o dei primi anni della Scuola Primaria che, giocando, ferisce un compagno. In questi casi sussiste una responsabilità diretta, fondata sulla *culpa in vigilando*, degli insegnanti e in generale del personale scolastico investito di compiti di sorveglianza. Questi doveri sorgono nel momento in cui il bambino viene affidato alla Scuola e sussistono in tutti i momenti della vita scolastica, non solo durante la permanenza in classe, ma anche nel periodo dedicato all'intervallo e alle uscite e ai laboratori didattici.

Per evitare una declaratoria di responsabilità per il fatto dannoso posto in essere da un minore non imputabile, sarà necessaria la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ossia di aver adottato tutte le misure idonee a scongiurare il danno. Più in particolare si dovrà dimostrare di non aver creato o lasciato permanere situazioni di pericolo⁸.

Nel caso di pregiudizi cagionati da alunni minori di età imputabili perché ritenuti capaci di intendere e di volere troverà applicazione l'art. 2048 cod. civ. secondo cui "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La previsione, che i giudici soprattutto di merito tendono ad applicare anche a fattispecie in cui sarebbe più corretto in ragione di quanto appena detto il richiamo all'art. 2047 cod. civ., è stata oggetto di interpretazione estensiva sotto diversi profili. La responsabilità dell'insegnante non è stata esclusa dal carattere saltuario e occasionale dell'affidamento degli alunni (si pensi al caso della supplenza) ed è stata estesa a coloro che svolgono compiti di educazione e assistenza sportiva⁹ e al personale incaricato di svolgere funzioni di vigilanza accessorie al servizio di insegnamento e di socializzazione del minore (si pensi al personale ATA o ai docenti che assistono i ragazzi durante le ore di studio assistito)¹⁰.

La Suprema Corte ha recentemente minato quello che sembrava un presupposto scontato e incontrovertibile nell'applicazione dell'art. 2048 cod. civ. (e cioè la minore età dell'alunno autore del fatto dannoso), affermando che il raggiungimento della maggiore età (o di un'età ad essa prossima) non esclude di per sé la responsabilità dell'insegnante. L'avvenuto compimento dei 18 anni potrebbe al limite incidere, secondo questo inedito ragionamento, sul contenuto

deve considerare lo sviluppo intellettuale, quello fisico, l'assenza di eventuali malattie ritardanti, la capacità del minore di rendersi conto dell'illiceità della sua azione e la capacità di volere con riferimento all'attitudine di autodeterminarsi: Cass., 26 giugno 2001, n. 8740, in "Foro italiano", 2001, c. 3089, con nota di F. Di Ciommo).

⁸ Per convincere i giudici ad accordare la prova liberatoria è necessario dimostrare la concreta impossibilità di impedire l'evento lesivo: Cass., 16 giugno 2005, n. 12965; Cass., 19 ottobre 2007, n. 21972.

⁹ Cass., 22 settembre 2016, n. 18600, in "Danno e responsabilità", 2017, p. 193 ss. con commento di M. Topi, che ha però escluso la responsabilità dell'allenatore e della squadra di calcio per la lesione riportata da uno degli allievi a seguito di una pallonata ricevuta durante una partita. Si è ritenuto che l'evento lesivo fosse inevitabile anche con l'impiego della massima diligenza.

¹⁰ Per una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali cfr. L. Molinari, V. Fargione, *La responsabilità dei genitori, degli insegnanti e dei tutori*, in "Danno e responsabilità", 2019, p. 182 ss.; R. F. Iannone, *La responsabilità della scuola e dell'insegnante*, in "Danno e responsabilità", 2017, p. 245 ss.

della prova liberatoria prevista a carico degli insegnanti nel senso che la maggiore età deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito¹¹.

3. Segue. Una prova liberatoria quasi impossibile

In linea con quanto già visto in sede di interpretazione dell'art. 2047 c.c., la responsabilità degli insegnanti per i fatti illeciti che i minori imputabili cagionano a terzi si fonda su un dovere di vigilanza, che non è limitato all'orario di lezione, ma si estende a tutte le attività didattiche, anche a quelle che si svolgono nei locali di pertinenza della scuola o nel corso di uscite educative. La vigilanza dovrà essere ovviamente intensificata durante la ricreazione e in generale nelle ore di svago.

Come accennato, la giurisprudenza interpreta con rigore la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, espressamente accordata dal legislatore. Richiede infatti la dimostrazione di aver adottato tutte le misure organizzative idonee ad impedire l'accadimento dannoso. In concreto solo la dimostrazione che il fatto è avvenuto in modo del tutto repentino e imprevedibile può mandare esente l'insegnante da responsabilità¹².

Si comprende così perché di fronte ad atti di bullismo compiuti a scuola, specie se reiterati, la condanna risarcitoria, anche consistente¹³, del Ministero dell'Istruzione è quasi scontata e sempre più frequente¹⁴. Emblematico è il caso recentemente deciso dal Tribunale di Roma, riguardante un grave episodio di aggressione fisica e verbale iniziata in classe e nei corridoi, alla presenza di un insegnante e del personale ATA, poi conclusasi al di fuori del cancello con la rottura del setto nasale con postumi permanenti e contusioni su varie parti del corpo dell'adolescente. La difesa del Ministero, basata sul rilievo che i fatti erano occorsi fuori dall'orario di lezione e all'esterno dei locali scolastici, è stata agevolmente respinta perché nel corso del giudizio era emerso in modo nitido che il bullo fin dall'inizio dell'anno aveva tenuto comportamenti offensivi e discriminatori nei confronti del compagno. Della gravità della situazione erano stati inutilmente informati il Collegio Docenti e il Dirigente scolastico¹⁵.

¹¹ Cass., 31 gennaio 2018, n. 2334, in "Danno e responsabilità", 2018, p. 317 ss. con annotazioni di D. Muscillo.

¹² Cfr., tra le tante, Cass., 9 maggio 2016, n. 9337, in "Danno e responsabilità", 2017, p. 212 ss. con commento di G. Parla.

¹³ Il Tribunale di Milano, sez. X, 7 giugno 2013, ha riconosciuto un ristoro economico pari a 125.000 euro ad un ragazzo vittima di episodi di bullismo da parte dei compagni, che erano stati causa di sofferenze morali e danni psichici (disturbi depressivi cronici, fobia sociale, difficoltà nel sonno)

¹⁴ Per i giudici, di fronte a comportamenti violenti e indisciplinati da parte degli alunni, gli insegnanti hanno l'obbligo di adottare tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare di situazioni di pericolo: cfr. Trib. Napoli, sez. II, 26 settembre 2017, n. 9549.

¹⁵ Tribunale di Roma, sez. XIII, 4 aprile 2018.

Profili di responsabilità potrebbero delinearsi anche nei casi di cyberbullismo¹⁶ quando gli atti di sopraffazione e violenza vengono ripresi all'interno delle mura scolastiche con gli smartphone e caricati in rete, come avvenuto nel notissimo caso Google Vivi Down¹⁷.

Un dirigente scolastico avveduto dovrebbe prudentemente adottare tutte le misure idonee ad evitare i danni a terzi, e quindi vietare l'utilizzo dei cellulari durante tutta la durata della permanenza a scuola, anche durante le ore di svago.

4. Nel caso in cui l'allievo cagioni un danno a sé stesso la responsabilità ha natura contrattuale

Dobbiamo abbandonare il versante aquiliano per trovare la corretta soluzione giuridica ai casi di danni che il minore cagiona a sé stesso nel contesto scolastico. Le stesse riflessioni valgono, ovviamente, nei casi di danni cagionati ai minori da terzi. Nel 2002 le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento restrittivo secondo cui l'art. 2048 cod. civ. trova applicazione limitatamente ai casi in cui il minore cagiona pregiudizi a terzi, configurando contestualmente in chiave contrattuale la responsabilità della Scuola e degli insegnanti nel caso di danni da auto-lesione¹⁸.

Partendo dalla consapevolezza che una responsabilità da inadempimento ex art. 1218 cod. civ. si configura ogni volta che sia riscontrabile una violazione di una preesistente obbligazione intercorrente tra le parti, la Suprema Corte ha chiarito, in modo definitivo, che l'accoglimento da parte dell'istituto scolastico della domanda di iscrizione formulata dai genitori determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, fonte di obblighi anche di cura e protezione in capo alla Scuola, finalizzati ad evitare che il minore si procuri un danno alla persona.

La valorizzazione dell'affidamento che i genitori ripongono nelle competenze e nel ruolo degli insegnanti ha agevolato una qualificazione giuridica in chiave contrattuale anche della responsabilità di questi ultimi. Grazie al ricorso alla teoria del contatto sociale e alla raffinata figura concettuale dell'obbligazione senza prestazione è stato possibile ravvisare, anche senza che vi

¹⁶ La Scuola è stata, come noto, investita di un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto al cyberbullismo dalla legge del 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*. Per un approfondimento A. Thiene, E. Marescotti (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", 9, 13, 2017.

¹⁷ La vicenda processuale è ricostruita da G. Camera, O. Pollicino, *La legge è uguale anche sul Web. Dietro le quinte del caso Google – Vivi Down*, Milano, Egea, 2010.

¹⁸ Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, in "Foro italiano", 2002, I, c. 2635 con commento di F. Di Ciommo, *La responsabilità contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si procura da sé: verso il ridimensionamento dell'art. 2048 c.c.*; Cass. 9 maggio 2016, n. 9337, in "Foro italiano", 2016, I, c. 2819.

sia la conclusione di un contratto, l'instaurazione di un legame con il minore, che non si esaurisce nel dovere di istruire e di educare, ma comprende anche obblighi di protezione e di vigilanza sull'incolumità dell'allievo¹⁹.

Va detto che scegliere la veste aquiliana o contrattuale è sicuramente importante dal punto di vista concettuale, ma non ha conseguenze rilevanti sulla posizione processuale del danneggiato, soprattutto per quanto concerne la definizione del suo fardello probatorio. I genitori saranno tenuti a dimostrare solo che l'evento dannoso si è verificato durante l'orario scolastico (o durante il tempo dedicato alle attività sportive)²⁰ e non dovranno provare il comportamento colposo del personale docente. Sarà onere della parte convenuta provare l'impossibilità di adempiere all'obbligo di protezione a causa delle particolari modalità con cui l'evento lesivo si è svolto²¹.

Questa prova liberatoria, che si declina in modo non diverso rispetto a quanto previsto dall'art. 2048 cod. civ., si è rivelata di fatto diabolica nei casi dei danni subiti dai minori in gita scolastica. In un doloroso caso (purtroppo non isolato) di lesioni gravissime derivanti dalla caduta nel vuoto di una ragazza che aveva scavalcato in piena notte il balcone della sua stanza di albergo dove era alloggiata insieme ai compagni di classe, i giudici di legittimità hanno affermato che gli obblighi di vigilanza e di protezione dovevano essere adempiuti in via preventiva. Gli insegnanti avrebbero dovuto accertarsi che gli alloggi destinati agli alunni non presentavano rischi e pericoli²².

Forse condizionati dalla tragicità degli eventi, i giudici, anche se non espressamente, nel valutare la responsabilità del Ministero dell'Istruzione finiscono di fatto con l'applicare un criterio di imputazione di tipo oggettivo, che quindi prescinde da un giudizio sul comportamento diligente del personale scolastico²³.

5. Un momento delicato: l'uscita da scuola

Al di là dei casi particolari relativi alle uscite didattiche, si afferma che per potersi configurare la responsabilità della Scuola e degli insegnanti è necessario che l'infortunio avvenga all'interno

¹⁹ Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695.

²⁰ Cfr. anche la recente decisione del Tribunale di Torino, 11 febbraio 2019, n. 628, interessante anche perché affronta complicati aspetti assicurativi.

²¹ Esistono ovviamente precedenti in cui la prova liberatoria viene riconosciuta: cfr. Corte d'Appello Ancona, 29 gennaio 2019, n. 129; Trib. Catania, sez. III, 2 gennaio 2019, n. 483; Trib. Napoli, sez. II, 17 maggio 2019, n. 5142.

²² Cass., 8 febbraio 2012, n. 1769, in "Danno e responsabilità", 2012, p. 755 ss. con nota di A. P. Benedetti.

²³ Cass., 4 febbraio 2014, n. 2413, in "Famiglia e diritto", 2015, p. 111 ss., con commento di L. La Battaglia, *Fondamento e limiti della responsabilità dell'insegnante per l'infortunio dell'alunno in gita scolastica*, riguardante l'infortunio subito da un giovane che, issatosi con altri compagni su di una catena ancorata a dei pilastri per farsi fotografare, era precipitato.

dell'Istituto durante l'orario in cui è autorizzata la permanenza degli alunni²⁴. Si è così esclusa la responsabilità in esame per le lesioni che il minore si è procurato poco prima dell'ingresso a Scuola²⁵ o subito dopo l'uscita²⁶.

In realtà in discorso è più complesso ed è stato ingarbugliato da due recenti decisioni di legittimità che vale la pena ripercorrere.

Terminate le lezioni, un bambino di undici anni veniva investito e ucciso all'esterno dell'edificio scolastico su strada pubblica da un autobus. La Cassazione ha confermato la condanna risarcitoria del Ministero dell'Istruzione, basando la motivazione su una specifica previsione contenuta nel Regolamento di Istituto che espressamente configurava degli obblighi di vigilanza in capo al personale scolastico fino all'effettivo affidamento dei minori a degli adulti di riferimento. Veniva espressamente previsto che l'obbligo di far salire e scendere tutti gli alunni (compresi quelli frequentanti la Scuola secondaria di primo grado) doveva ritenersi sussistente anche nel caso di ritardo dei mezzi di trasporto²⁷.

Non è difficile intuire che questa esplicita assunzione di responsabilità da parte di quel particolare Istituto scolastico sia il frutto di quella Relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore che dovrebbe ispirare l'operato di tutti i Consigli di Istituto e in generale di tutti gli organi di partecipazione dei diversi *stakeholders* presenti nelle istituzioni educative.

Al di là di questa particolare ipotesi, dobbiamo chiederci come devono essere declinati gli obblighi di protezione e di cura al momento dell'uscita degli alunni da Scuola in assenza di una specifica previsione da parte di un Regolamento di Istituto.

Possiamo trovare la risposta leggendo un'altra decisione della Suprema Corte di Cassazione riguardante un caso analogo di infortunio avvenuto fuori dalle mura scolastiche dopo l'orario di lezione²⁸. Mentre saliva all'interno dello scuolabus, un alunno della Primaria rimaneva incastrato nella porta del pullman, trascinato per diversi metri e infine travolto con esiti mortali. Il conducente aveva avviato la marcia del veicolo perché rassicurato dall'insegnante sul fatto che tutti i bambini da trasportare erano saliti a bordo. I giudici di legittimità, valorizzando i principi di cor-

²⁴ Nel caso in cui sia consentito l'ingresso anticipato rispetto all'inizio ufficiale delle lezioni sussiste l'obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari approntando le opportune misure organizzative: così, ad esempio, Cass., 19 luglio 2016, n. 14701.

²⁵ Cass., 6 novembre 2012, n. 19160.

²⁶ Cass., 5 febbraio 2015, n. 2081. Potrebbe in astratto configurarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (*Danno cagionato da cose in custodia*): cfr. Trib. Bologna, sez. II, 6 settembre 2017, n. 1929, in "Famiglia e diritto", 2018, p. 665 ss. con commento di M. de Pamphilis, *Morte dell'alunno nella scuola chiusa e responsabilità ex art. 2051 c.c.*, riguardante la morte di un alunno a seguito di una caduta dal tetto di un edificio scolastico in orario di chiusura.

²⁷ Cass., 19 settembre 2017, n. 21593, in "Responsabilità civile e previdenza", 2018, p. con nota di C. Murgo, *Danni agli allievi e obbligo di vigilanza, tra responsabilità della Scuola, fattore socio-ambientale e autonomia familiare*.

²⁸ Cass. 28 aprile 2017, n. 10516.

rettezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede in senso oggettivo (art. 1375 cod. civ.), fonte di obblighi di cura e di protezione nei confronti del minore, danno opportuno risalto all'affidamento che le famiglie ripongono a che il minore, durante la formazione scolastica, non venga mai lasciato da solo fino a quando non interviene un adulto in grado di assumere la responsabilità del minore. In concreto nei casi come quelli esaminati il dovere di vigilanza deve ritenersi esteso fino a quando il personale del servizio di trasporto (del Comune o di una società di servizi) non succeda nella posizione di garanzia nei confronti del minore.

Questi precedenti, in realtà in linea con la nostra tradizione giurisprudenziale e soprattutto con una visione moderna del rapporto obbligatorio che non si esaurisce nell'obbligo primario di prestazione, ma è arricchito da tutta una serie di obblighi accessori di conservazione dell'altrui sfera giuridica, hanno scatenato un dibattito, privo di precisi riferimenti giuridici e caratterizzato da indebite sovrapposizioni tra conseguenze penali e civili, con il risultato di diffondere allarmismo e incertezza tra i Dirigenti scolastici, gli Insegnanti e i Genitori²⁹.

6. Segue. Un precipitoso intervento normativo, l'art. 19 bis (*Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici*) del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148

In fretta e furia nell'ottobre del 2017 si è arrivati all'approvazione per decretazione di urgenza (*D.L. 148 del 16 ottobre 2017, in seguito convertito con l. 4 dicembre 2017, n. 172*) dell'articolo 19-bis (*Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici*): "1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche".

Se l'intento era quello di attenuare il rigore della giurisprudenza nella valutazione del contenuto e dell'estensione degli obblighi di custodia e vigilanza del personale scolastico, possiamo ritenere che il risultato raggiunto sia, paradossalmente, opposto. Questa previsione, infatti, consacra con il suggello legislativo l'idea che i doveri di protezione non vengano meno con il suono

²⁹ Si vedano al riguardo le interessanti riflessioni di E. Tuccari, *Old and New Trends in School Liability*, in "The Italian Law Journal", 2018, p. 486 ss.

della campanella, ma perdurino fino a quando il minore di quattordici anni non venga “consegnato” nelle mani di un adulto responsabile che subentri nella posizione di garanzia³⁰.

La Scuola andrà esente da responsabilità esclusivamente a fronte di un'autorizzazione di uscita autonoma al termine delle lezioni, accordata da *entrambi* i genitori solo dopo un'attenta valutazione circa il grado di maturità del figlio. Sarà ovviamente auspicabile, anzi direi necessario, che il giudizio genitoriale sia condiviso dal corpo docente. Al di là di questa particolare ipotesi, che cristallizza in norma di legge una buona prassi già esistente nel nostro sistema educativo che da sempre valorizza l'autonomia del minore, se l'alunno frequentante la Scuola Primaria o la Scuola secondaria di primo grado esce da solo e si procura un danno alla persona o cagiona un danno a terzi, l'amministrazione scolastica deve essere ritenuta responsabile.

Che obblighi di protezione sussistano anche oltre l'orario di lezione e fuori dall'edificio, si evince chiaramente dal secondo comma. Con una formulazione davvero infelice e poco chiara esonera il personale scolastico dalla responsabilità “connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

L'esclusione della responsabilità riguarda esclusivamente il servizio di trasporto posto in essere da enti locali e non può, proprio per la sua natura eccezionale, essere estesa anche al trasporto effettuato da privati. In ogni caso rimane ovviamente ferma la responsabilità del personale dell'ente o della società che svolge il servizio³¹.

In definitiva questa previsione, che avrebbe dovuto mitigare la severità della giurisprudenza, ha finito col riconoscere ufficialmente e in modo ora incontrovertibile che i doveri di protezione e vigilanza vanno ben oltre il suono della campanella. Questa consapevolezza dovrebbe indurre i dirigenti scolastici a rafforzare le misure organizzative all'uscita da scuola con conseguente aggravio dei costi, per i quali non è stata però purtroppo prevista nessuna copertura finanziaria.

7. Bibliografia di riferimento

Oltre ai precedenti giurisprudenziali e ai contributi già riportati in nota, si vedano le seguenti opere:

Campione R., *Il fatto dannoso del minore capace*, in M. Sesta (a cura di), *La responsabilità nelle relazioni familiari*, Torino, Utet, 2008.

³⁰ La scelta dei quattordici anni sembra legata non tanto a ragioni giuridiche (è stato spesso invocato il reato previsto all'art. 591 cod. pen. (*Abbandono di persone minori o incapaci*), ma alla scansione temporale del nostro sistema scolastico.

³¹ Nel caso di incidenti occorsi a minori durante i tragitti con lo scuolabus i giudici di legittimità hanno in passato configurato una responsabilità aquiliana del conducente e del Comune, datore di lavoro: Cass., 19 febbraio 2002, n. 2380.

Campione R., *Il fatto dannoso del minore incapace*, in M. Sesta (a cura di), *La responsabilità nelle relazioni familiari*, Torino, Utet, 2008.

Casotto A., *La responsabilità civile*, in M. Cerato, F. Turlon (a cura di), *Scuola Famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pisa, Pacini, 2018.

Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità presunte. Artt. 2044-2048*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, Giuffrè, 2002.

Franzoni M., *L'illecito*, Milano, Giuffrè, 2004.

Monateri P. G., *Illecito e responsabilità civile*, in *Trattato Bessone*, v. X, t. II, Torino, Giappichelli, 2002.

Morozzo Della Rocca P., *Responsabilità civile e minore età*, Napoli, Jovene, 1994.

Thiene A., *Commento agli artt. 2043, 2046, 2047, 2048*, in A. Zaccaria (a cura di), *Commentario breve al Diritto della Famiglia, Breviaria Iuris fondati da G. Cian e A. Trabucchi*, Milano-Padova, Wolters Kluwer Cedam, 2016,

Tuccari E., *Riflessioni sulla responsabilità civile dell'istituto scolastico prima e dopo la legge 4 dicembre 2017, n. 172: lo "scandalo" della normale applicazione dei criteri legislativi nella giurisprudenza di legittimità*, in C. Granelli (a cura di), *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, Milano, Giuffrè, 2018.

Received September 26, 2019

Revision received October 10/October 28, 2019

Accepted October 28, 2019